

delitto, ha recentemente rilasciato una dichiarazione, ricevuta ed attestata da un notaio, dalla quale emerge un particolare rilevante: il frammento del proiettile raccolto nell'auto delle vittime (tecnicamente detto «camicatura di proiettile») non sarebbe stato trovato nel sedile posteriore, accanto al corpo di Ilaria Alpi, ma in quello anteriore -:

se quanto affermato da Francesco Chiesa risultasse veritiero, le perizie precedentemente effettuate potrebbero essersi basate su un presupposto errato, secondo cui il suddetto frammento sarebbe appartenuto al proiettile che colpì Ilaria Alpi, e non invece ad uno esploso contro Miran Hrovatin. Potrebbe dunque riemergere l'ipotesi del colpo sparato a bruciapelo per «giustiziare» la giornalista italiana;

se risulti che le competenti autorità giudiziarie siano al corrente dei suddetti fatti nuovi, che potrebbero smentire le perizie effettuate, le quali hanno sempre ritenuto fondamentale la collocazione del frammento del proiettile sul sedile posteriore dell'auto;

quali valutazioni intenda fornire, alla luce di queste nuove emergenze, circa l'opportunità di una riapertura delle indagini volte ad accertare le responsabilità del duplice omicidio. (3-05843)

VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

consta a chi scrive che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si è proceduto al conferimento di incarichi dirigenziali in favore di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione;

in particolare ci si riferisce alle iniziative intraprese dall'allora Ministro per gli affari regionali, on. Katia Bellillo;

peraltro risulterebbe che tra i nominativi prescelti a tali incarichi figurerebbero persone strettamente imparentate con

esponenti di spicco appartenenti all'area della maggioranza politica sostenitrice del Governo D'Alema -:

in riferimento a quanto prima esposto si chiede alla S.V. se ciò corrisponde al vero ed in caso affermativo si domanda:

a) se tali procedure di nomina a conferimento di incarichi dirigenziali corrispondano a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore ed in particolare se siano stati rispettati i limiti percentuali dei posti di livello dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) di conoscere i nominativi dei dirigenti di cui sopra nominati dal Presidente D'Alema su proposta dell'onorevole Bellillo. (3-05844)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TATTARINI, RAVA, ROSSI ELO, MALLAGNINO, PAOLO RUBINO, CARUANO e CAPITELLI. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

risulta in discussione in sede europea una proposta di direttiva tesa a consentire l'utilizzo di organismi geneticamente modificati per la produzione di uva;

tal situazione ha creato un forte allarme nei produttori e nei consumatori, evidenziato, peraltro, dalla polemica riportata sugli organi di stampa;

una tale linea di azione contrasterebbe con le numerose prese di posizione del Parlamento;

il vino rappresenta per il nostro Paese una produzione agricola di grandi e riconosciute qualità e prestigio, un prodotto leader del nostro export e con enormi, positive e consistenti ricadute economiche;

nella discussione che si svolgerà nel prossimo Consiglio europeo di Lisbona sui prodotti geneticamente modificati è necessaria una ferma presa di posizione in difesa dei prodotti europei ed, in questo contesto, dei prodotti vitivinicoli onde evitare una ricaduta negativa sulle produzioni in particolare tipiche e di qualità —:

quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere per tutelare le nostre produzioni di uva e di vino e per garantire sicurezza e trasparenza nei confronti dei consumatori;

quale azione di confronto intenda assumere con gli altri paesi mediterranei per conseguire l'obiettivo di tutela in precedenza citato. (5-07911)

VIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in base alla disciplina prevista nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 i lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità di 12 mesi in lavori socialmente utili ed hanno acquisito una posizione previdenziale che gli consenta di maturare entro 5 anni il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità hanno diritto, dietro presentazione di istanza nei modi e nei tempi previsti dallo stesso articolo, di essere collocati in pensione;

alcuni lavoratori piemontesi hanno svolto regolarmente lavori socialmente utili o con chiamata diretta da parte degli enti locali oppure nell'ambito di progetti LSU finanziati dagli enti locali stessi;

avendo presentato istanza di pensionamento in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo parte di questi e precisamente coloro che avevano svolto LSU per chiamata diretta degli enti locali si sono visti opporre un rifiuto da parte dell'INPS, che, interpretando troppo restrittivamente tale articolo, sostiene che questi lavoratori non possono essere collocati in pensione in

quanto i lavori socialmente utili ai quali hanno partecipato non sono finanziati con il fondo nazionale per l'occupazione;

tal interpretazione si pone in contrasto con l'articolo 1 del citato decreto legislativo che definisce i LSU, nonché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il diritto di egualanza di trattamento tra i cittadini di fronte al verificarsi di una identica fattispecie giuridica;

inoltre l'illogica interpretazione dell'Inps oltre ad andare in contrasto con lo spirito generale del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e con tutta la legislazione in materia, pone molti lavoratori disoccupati prossimi alla pensione in gravi difficoltà economiche —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porre fine a questa ingiusta ed illegittima discriminazione a danno di lavoratori che hanno versato cospicui contributi. (5-07912)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

legge n. 124 del 3 maggio 1999 detta disposizioni urgenti in materia di personale scolastico agli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, affidando al Ministro della pubblica istruzione il potere di emanare un apposito regolamento — adottato poi con decreto ministeriale 27 marzo 2000 — sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;

trattasi di regolamento di natura esecutiva, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge n. 400 del 1988, ed in quanto tale, fonte subordinata rispetto alla citata legge n. 124, di cui avrebbe dovuto dare esecuzione, stante il principio di legalità, senza introdurre alcuna disparità di trattamento fra candidati, in ragione della natura dell'istituzione scolastica in cui il servizio di insegnamento è stato prestato, sia essa statale o legalmente riconosciuta;

inopinatamente, invece, il regolamento prevede — a parità di ogni altro requisito rispetto ai docenti della scuola statale — che i docenti delle scuole legalmente riconosciute siano postergati rispetto ai docenti delle scuole statali, in un'apposita fascia (la IV) di inserimento nella graduatoria permanente, dimezzando altresì il punteggio loro riservato: soltanto sei punti anziché dodici, per ogni anno di servizio —:

se non ritenga che il regolamento ministeriale in tali modalità risulti viziato da illegittimità per violazione della legge n. 124 del 2000, nonché da eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto a parità di condizioni (identico numero di anni di insegnamento) il docente nelle scuole legalmente riconosciute riesce ad accumulare, purtroppo, un punteggio dimezzato rispetto a quello del docente nelle scuole statali, indipendentemente ovviamente dalla quantità e qualità in concreto del servizio di insegnamento effettivamente prestato, in ciò calpestando i principi generali di uguaglianza dei cittadini, segnatamente in materia di accesso agli impieghi pubblici, così come sancito dalla vigente Carta costituzionale;

quale provvedimento urgente di correzione del Regolamento intenda adottare, per correggere l'evidente e iniqua situazione.

(5-07913)

RUZZANTE. — *Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in zona collinare nel comune di Lavagno in Verona si trova un Forte militare costruito alla fine dell'Ottocento, dismesso dal Ministro della difesa alla fine degli anni settanta, al centro di un'area di circa 70.000 metri quadrati;

su quest'area il comune di Lavagno nell'ultimo piano regolatore generale ha imposto un vincolo come parco collinare e area soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge n. 431/85;

da circa 20 anni la popolazione di S. Briccio di Lavagno si è adoperata per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del forte stesso, attuando attività di recupero ambientale con la collocazione all'interno di un notevole museo etnografico della cultura contadina;

detto museo è visitato annualmente da migliaia di persone e particolarmente da scolaresche e nel Forte è stato allestito anche un teatro all'aperto dove si svolgono manifestazioni culturali e canore a livello provinciale e interregionale;

tutto quanto è stato realizzato nel Forte è frutto encomiabile di una associazione di volontariato denominata circolo culturale di Lavagno;

visto il pregio del sito, la Regione Veneto ha già stanziato con legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, articolo 41, la somma di 500 milioni per l'acquisizione dello stesso;

il Ministro della difesa ha inserito il Forte e l'area circostante tra i beni da alienare ai sensi della normativa di cui all'articolo 14, comma 12, della legge n. 449/1997 —:

se il predetto immobile rimane compreso nella lista dei beni alienabili dal ministero della difesa, il comune di Lavagno non sarebbe in grado di affrontare la spesa ingente per la sua acquisizione, a meno che l'applicazione della legge Bassanini (articolo 17 paragrafi 65 e 66) non consenta la cessione a titolo gratuito;

se il Ministro per i beni e le attività culturali ha inserito il Forte di S. Briccio fra i beni da vincolare ai fini del mantenimento del bene, del suo miglior utilizzo, e, insieme alla richiesta di fruibilità da parte della comunità;

quali modalità, con il recente provvedimento emanato, porre in essere per assicurare la sua futura manutenzione e fruibilità, anche attraverso la gestione di chi in modo esemplare da oltre quasi 20 anni lo sta garantendo.

(5-07914)

MICHELON. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto dirigenziale del ministero per le politiche agricole del 19 aprile 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2000, si è proceduto alla definizione dei programmi interregionali, nonché dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

l'articolo 4 del citato decreto prevede che i programmi operativi multiregionali, redatti in forma di progetti di massima secondo le indicazioni dello schema di cui all'allegato C del decreto medesimo, devono pervenire al ministero per le politiche agricole entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* italiana del decreto in questione;

con decreto dirigenziale del ministero per le politiche agricole del 12 maggio 2000, pubblicato sulla stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 115, il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali è stato ridotto a venti giorni dalla pubblicazione, sulla base di una presunta necessità di assicurare il completamento delle procedure entro il 30 giugno 2000 in coerenza con le previsioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

la riduzione dei termini di presentazione dei programmi ha reso ancor più difficoltoso per i soggetti beneficiari poter predisporre i programmi operativi ed accedere alle provvidenze previste dal provvedimento stesso a ragione della complessità delle iniziative stesse —;

se tale riduzione dei termini non sia stata preordinata al fine di ridurre le possibilità di presentazione delle domande a molti soggetti beneficiari, colti impreparati dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 12 maggio, in quanto non preventivamente informati a differenza di altri soggetti beneficiari che — guarda caso — già nei giorni immediatamente successivi

alla pubblicazione del decreto sono stati in grado di presentare programmi operativi ben articolati;

quali siano le previsioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, che ha reso necessario anticipare i termini, in modo da concludere, affrettatamente, le procedure di valutazione dei programmi operativi entro il 30 giugno 2000;

se non ritenga, quindi, opportuno — oltre che necessario — provvedere a riaprire i termini di presentazione dei progetti operativi multiregionali, in modo da consentire una maggiore partecipazione di soggetti beneficiari e una procedura di gestione dei fondi destinati al loro finanziamento più trasparente e più consona alle effettive esigenze di sviluppo della nostra agricoltura. (5-07915)

RUZZANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 maggio 1998 è stata costituita la società « Newport Alpha club S.r.l. » (costituita tra il signor Bellandini Dario e la società Newport Italia S.I.M. s.p.a.) avente come oggetto sociale (ex articolo 4 dell'atto costitutivo ed ex articolo 3 dello statuto della stessa) la « prestazione di servizi alberghieri, di viaggi e turismo, di vacanze, di ristorazione, effettuata non solo attraverso la gestione diretta di aziende all'uopo specializzate, bensì anche e soprattutto attraverso la vendita di pacchetti che attribuiscono al possessore acquirente la possibilità di ottenere importanti sconti in aziende alberghiere, di ristorazione eccetera;

nell'oggetto sociale rientrano anche (sempre ai sensi degli articoli citati) attività promozionali dai contenuti e dagli scopi assolutamente generici: « la società potrà svolgere anche qualunque attività promozionale e di diffusione dei moderni strumenti di vendita per il grande pubblico, per l'utilizzo di beni e servizi atti a fornire sensazioni di benessere quali vacanze, partecipazioni a multiproprietà, eccetera »;

la società Newport Italia S.I.M. s.p.a. non è presente nell'albo delle società di intermediazione mobiliare autorizzate e attualmente tale società si è trasformata in s.r.l. ed è stata posta in liquidazione nel settembre 1998 (solo 4 mesi dopo la costituzione dell'Alpha Club S.r.l.);

ogni singolo associato all'Alpha Club ha versato una quota decennale di adesione di lire 7.200.000 ed ha sottoscritto dei cosiddetti « contratti di associazione con vendita di servizi e sconti » oppure dei « contratti di procacciamento di affari » con allegato modulo di iscrizione all'associazione (senza peraltro che il sottoscrittore possa prendere visione dell'atto costitutivo e dello statuto), con la convinzione indotta dagli operatori della società che il costo della tessera sarebbe stato ampiamente compensato dai guadagni che l'associato avrebbe potuto trarre dall'attività di procacciamento di analoghi contratti sulla base delle percentuali garantite dall'Alpha Club (commissione del 22,91 per cento sulle prime due vendite, su ogni vendita successiva dall'associato-procacciatore che dipende da lui e una commissione aggiuntiva del 3,05 per cento sulle 4 vendite effettuate dai 2 associati-procacciatori da lui dipendenti);

i soci attuali sono circa 30.000 (cordo che per rientrare della quota versata ogni socio deve portare altri 2 soci e questi a loro volta altri 5 soci) e se ognuno di questi recluta un nuovo aderente i nuovi arrivati (per rientrare a loro volta dei propri soldi) dovranno reclutare più di 120.000 persone che a loro volta ne dovranno coinvolgere 480.000 per poi passare via via a cifre che rendono impossibile il rientro di tutti i soci (1.920.000, 7.680.000, 30.720.000, 122.880.000, 491.520.000, pari al doppio della popolazione di Italia, Spagna, Francia e Germania);

nel corso di tutto l'anno 1999 e nei primi mesi del 2000 sono pervenuti all'Adi-consum (in particolare alle sedi di Roma, Torino, Milano, Padova, Vicenza, Palermo, Oristano, Bari, Mantova...) un numero rilevante di reclami di consumatori, i quali

avevano sottoscritto dei contratti di adesione ed avevano pagato delle somme alla società Alpha Club trovandosi inconsapevolmente (date le modalità adottate volte essenzialmente a ingenerare confusione circa il contenuto dell'affare, come riportato anche da *Il Gazzettino di Padova* del 14 dicembre 1999) coinvolti in una organizzazione pyramidale volta ad estendersi rapidamente attraverso il sistema delle reti amicali utilizzato dalle cosiddette « Catene » (es. catena di S. Antonio);

l'Alpha Club è indicata nei moduli come società a responsabilità limitata e l'adesione ad una associazione non può essere oggetto di un contratto di compravendita, bensì il frutto di una libera scelta di partecipazione alle finalità perseguitate dall'associazione, tantomeno il sottoscrittore può validamente obbligarsi a vendere a sua volta le cosiddette tessere dell'associazione;

anche se si potessero considerare esistenti i contratti in questione, si rileva che la causa per la quale il consumatore paga la somma di lire 7.200.000 appare essere un investimento finanziario, ovvero la realizzazione di una attività che la legge non consente a chiunque di esercitare, come la sollecitazione del pubblico risparmio e l'esercizio della raccolta del pubblico risparmio (disciplinato dal decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dalla legge n. 1 del 7 gennaio 1991 e dal decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996), attività tra l'altro escluse dall'oggetto sociale della società Alpha Club (sia nell'atto costitutivo che nello statuto della società) —:

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza dell'esistenza di questa società e dei servizi da essa forniti;

se il Ministro delle finanze intenda intervenire per porre fine a questa illecita raccolta del pubblico risparmio che, oltre a non rispettare la vigente legislazione in materia, sta causando ingenti danni a piccoli risparmiatori raggirati dalle moderne tecniche del cosiddetto « *marketing for success* »;

se da subito intenda lanciare una campagna informativa a protezione dei piccoli risparmiatori per tutelarli adeguatamente;

se nei confronti di quanti sono rimasti coinvolti in questa illecita raccolta del pubblico risparmio sia possibile non solo farli ritornare in possesso di quanto versato tramite le vie legali, ma anche attraverso fondi specifici istituiti con queste finalità. (5-07916)

SCANTAMBURLO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che;

nel territorio della provincia di Padova, nel solo mese di maggio 2000, a causa di incidenti sulle strade sono morte 19 persone e 24 sono rimaste ferite. Il dato statistico di comparazione evidenzia un aumento del 20 per cento degli automobilisti deceduti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

un territorio estesamente urbanizzato e densamente popolato quale è quello della provincia di Padova, specialmente nella fascia settentrionale, è attraversato e collegato da una viabilità assolutamente inadeguata e insufficiente, perché è rimasta la stessa di molti decenni addietro, con limitati ampliamenti nelle zone disponibili; la stessa attraversa centri storici e nuovi centri residenziali, con frequentissime immisioni di strade provenienti dai nuovi quartieri e dai continui siti produttivi. Il carico di mezzi di locomozione e di trasporto è cresciuto in misura enorme e assolutamente sproporzionata rispetto alle capacità di assorbimento da parte della vetusta rete stradale;

in tali condizioni, nell'attesa di urgentissime nuove strade (completamento strada statale 307, nuova strada statale 245, strada statale 10, strada dei vivai, eccetera), le forze dell'ordine impegnate nelle azioni di pattugliamento, a scopo di prevenzione e di repressione delle infrazioni rischiose per la incolumità delle per-

sone, sono insufficienti, anche se quelle a ciò incaricate svolgono con impegno ed efficacia il quotidiano lavoro —:

se non ritenga pertanto di accentuare l'impegno per favorire una presenza più numerosa delle varie forze di polizia, coordinate fra loro e poi con le Polizie municipali, rispetto ai tempi, ai luoghi di pattugliamento e alle modalità di perseguitamento dei reati, nonché per consentire una presenza delle stesse, alleggerite nel lavoro d'ufficio, lungo le strade provinciali, oltre che quelle statali di detto territorio, utilizzando di più gli strumenti atti al controllo sia della velocità, come dell'eventuale stato di ebbrezza dei guidatori e di infrazioni pericolose in atto;

quali azioni ritenga di avviare o di intensificare per prevenire gli incidenti sempre più frequenti e gravi e se non ritenga di avviare nuove campagne di educazione, specie tra giovani e giovanissimi, nelle scuole, presso gli esercizi pubblici e le discoteche, attraverso la Rai, per l'uso delle cinture nelle auto e del casco per i motociclisti, per il contenimento della velocità, per il rispetto del codice della strada, oltre che per richiamare al senso di responsabilità personale e collettivo gli utenti delle strade. (5-07917)

BONO, CONTENTO e PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 461 del 1997 è stato adottato allo scopo di riordinare organicamente la disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

a tal fine, il decreto legislativo ha provveduto ad ampliare le fattispecie comprese nella nozione di redditi di capitale e a definire puntualmente la categoria dei redditi diversi, vale a dire le cosiddette plusvalenze;

il medesimo decreto legislativo ha, inoltre, introdotto tre distinti regimi: quello della dichiarazione, quello del risparmio amministrato e quello del rispar-

mio gestito, ciascuno dei quali caratterizzato da specifici adempimenti e modalità di versamento delle relative imposte;

in particolare, per quanto concerne la tassazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, il decreto legislativo ha modificato significativamente l'articolo 82 del Testo unico delle imposte sui redditi prevedendo, tra le altre cose, che per la quantificazione dell'importo dovuto, le plusvalenze debbano essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze, e che qualora queste ultime siano superiori alle prime, le eccedenze possano essere portate in deduzione nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto;

il medesimo decreto legislativo non sembra, tuttavia, considerare il caso di titoli, già negoziati in mercati regolamentati, che successivamente siano sospesi o definitivamente cancellati dalla quotazione e la cui cessione risulti, in via di fatto, impossibile;

l'assenza di disposizioni al riguardo sembra, in sostanza, precludere ai possessori dei titoli la possibilità di calcolare i danni patrimoniali conseguenti alla perdita di valore degli stessi, non determinandosi le condizioni per la loro cessione, presupposto indispensabile per il calcolo di eventuali plusvalenze e minusvalenze;

tale ipotesi, pur investendo la fattispecie dei redditi di capitale piuttosto che quella dei redditi diversi, comporta comunque un'evidente penalizzazione per i soggetti interessati;

se non ritenga necessario integrare le disposizioni vigenti allo scopo di consentire ai soggetti interessati di calcolare le perdite subite, seppure non qualificabili in termini di minusvalenze. (5-07918)

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità, dell'interno, della giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che in data 12 giugno 2000 in provincia di Caserta, presso

il deposito della ditta di autotrasporto « Catone » di Vitulazio, ad opera dell'autorità giudiziaria è stato posto sotto sequestro un carico di circa 55.000 kg di cagliata di latte di bufala proveniente dalla Romania, munita di regolare permesso di importazione e sdoganata presso il posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) — ufficio veterinario di Prosecco (Trieste);

nella merce posta sotto sequestro, a seguito di analisi di laboratorio, è stata rinvenuta quantità di pesticidi organoclorurati in proporzioni non solo non consentite dalla normativa vigente in materia, ma altamente pericolose alla salute dell'uomo;

all'interrogante sussiste il fondato sospetto che la merce, se non sequestrata, stesse per essere immessa sul mercato casertano per la produzione alterata e contrattata di mozzarella di bufala;

non è superfluo ricordare che la provincia di Caserta per la produzione di mozzarella di bufala campana è inserita nell'area geografica del (DOP) denominazione di origine protetta riconosciuta da Bruxelles;

per tutelare la produzione DOP di Mozzarella di Bufala Campana, il Ministero delle risorse, Agro-alimentari italiano (Ministro Pinto) emanò decreto di liberalizzazione della produzione di mozzarella prodotta con latte di bufala su tutto il territorio nazionale;

che a seguito di tale decreto l'interrogante, unitamente all'On. Daniele Franz, presentò in XIII Commissione Agricoltura apposita mozione, discussa ma ancora non votata, con la quale impegna il Governo a chiarire che su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'area geografica del DOP per la Mozzarella di Bufala Campana, si vieta la produzione di mozzarella fatta con latte di bufala non fresco e non proveniente da allevamenti italiani e da bufale di razza mediterranea;

solo alcuni giorni fa è stato recepito dal Governo italiano (Ministro De Castro) un provvedimento dell'Unione europea che

di fatto fa assoluto divieto di eseguire analisi (Furosina) per il controllo, sulla presenza di latte in polvere per la produzione di mozzarelle e latticini in genere;

provvedimento inconsueto ed incomprendibile, visto che da sempre l'Unione europea, ha svolto politica di tutela dei prodotti di nicchia e di qualità;

provvedimento recepito dal Governo italiano in modo inerme, cervellotico e colpevole;

sarebbe opportuno che venisse approvata, quanto prima la mozione Franz-Cuscnà che di fatto vieta la produzione di mozzarelle di latte di bufala con caglioni di latte, latte congelato e di produzione non italiana -:

cosa intendano porre in essere, per le loro specifiche competenze, i Ministri interrogati circa i mancati controlli alla frontiera di prodotti alimentari dannosi alla salute pubblica;

cosa intendano fare circa le eventuali responsabilità da accertare alle persone e/o società importatrici di alimenti dannosi alla salute pubblica;

se non ritengano vietare l'importazione di latte di bufala dai paesi stranieri;

se non ritenga, il Ministro delle risorse agro-alimentari, ripristinare il decreto con cui si stabiliscono i controlli (Furosina) per accettare la presenza di latte in polvere nelle caglioni per la produzione di mozzarelle e altri latticini.

(5-07919)

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in occasione della ricorrenza del 24 maggio 2000 il Comitato studentesco del Liceo Scientifico « Luigi Einaudi » di Siracusa ha deciso di sottolineare il significato storico della data invitando le autorità cittadine a partecipare ad un incontro commemorativo da collegare al senso dell'unità nazionale e del contestuale valore della bandiera;

malgrado fossero state invitate tutte le istituzioni all'iniziativa ha partecipato solo il vice sindaco di Siracusa avvocato Mario Cavallaro;

durante l'incontro celebrativo è stato suonato e cantato l'inno nazionale di Mammeli e quindi esposto il Tricolore e la bandiera della Comunità europea;

il vice sindaco ed assessore alla cultura nel suo intervento si è soffermato sul significato della memoria storica di un popolo, sul concetto di Nazione e su quello di unità nazionale;

a conclusione della manifestazione, esponenti di Rifondazione Comunista hanno aspramente quanto strumentalmente contestato il senso della stessa, orchestrando una serie di azioni tendenti a fare apparire la meritoria iniziativa come un tentativo di esaltazione della dottrina fascista -:

se non ritenga del tutto strumentale e pretestuoso il comportamento del partito di Rifondazione Comunista probabilmente ancora legato ad ancestrali concezioni antimilitaristiche e antinazionali, oramai obsolete e presenti solo in alcune frange nostalgiche, aggrappate disperatamente al massimalismo internazionale, ormai per fortuna in via di estinzione;

se non ritenga inoltre che tale comportamento rappresenti una intollerabile insulto ai più elementari dettami di una moderna istituzione scolastica, oltraggiando inoltre pesantemente chi ha contribuito con il sacrificio della propria vita alla costruzione della Patria e gli stessi studenti e corpo docente del Liceo Scientifico « L. Einaudi » di Siracusa, colpevoli solo di averne voluto commemorare le gesta e l'altissimo esempio;

quali urgenti iniziative intenda adottare per sanare e ricomporre il senso di disagio e di grave mortificazione venutosi a creare in seno al corpo studentesco e docente del Liceo Scientifico « Luigi Einaudi » di Siracusa, che sicuramente non avreb-

bero mai potuto immaginare che cantare l'inno nazionale, ricordare i caduti per la Patria e fare sventolare il Tricolore, fossero atti così esecrabili al punto da scomodare perfino un vecchio e, si pensava, ormai archiviato linguaggio di lotta politica, che ha fatto ripiombare la civile città di Siracusa, all'indietro nel tempo di almeno trenta anni. (5-07920)

BONO. — *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 64 del 15 gennaio 1994 che ha ratificato nel nostro Paese la Convenzione internazionale dell'Aia del 25 ottobre 1980, ha dato luogo in alcuni casi a drammatiche conseguenze;

in particolare appare singolare e penosa la vicenda vissuta dal signor Angelo Marino, residente a Città Giardino di Melilli (Siracusa);

la famiglia del signor Marino composta dallo stesso, dalla moglie Sandra Tinè e dalla figlia Lidia di cinque anni che ha sempre vissuto in Italia, in data 19 dicembre 1998 si recava in Belgio per trascorrere un breve periodo di vacanza presso i genitori della moglie;

dopo il periodo di permanenza, la signora Tinè si rifiutava di rientrare in Italia, invitando il marito a ripartire insieme alla figlia, asserendo che li avrebbe raggiunti successivamente;

dopo il rientro in Italia del marito e della figlia, la donna comunicava di non voler più tornare in Italia ed il signor Marino, conseguentemente presentava istanza di separazione giudiziale presso il Tribunale di Siracusa, che affidava la minore al padre;

dopo cinque mesi dal rientro in Italia la signora Tinè denunciò il marito per «sottrazione» della figlia Lidia e, appellandosi alla Convenzione internazionale dell'Aia, presentò all'autorità preposta istanza di rimpatrio della piccola;

il Tribunale dei Minori di Catania ha incredibilmente accolto detta istanza, senza neanche ascoltare la versione del signor Marino, in palese violazione della Convenzione che, invece, stabilisce l'obbligatorietà dell'ascolto dell'altro genitore, basandosi su una serie di documenti, peraltro palesemente falsi, prodotti dalla signora Tinè, che sostenevano l'avvenuta «sottrazione» della figlia da parte del padre dal presunto Paese di residenza abituale, che sarebbe stato il Belgio, ove la famigliola si era recata in vacanza e non l'Italia, luogo di abituale residenza che, di colpo, per sentenza, è diventato un «Paese straniero»;

in particolare il signor Marino ha visto violato il suo sacrosanto diritto alla difesa, avendo ricevuto la notifica a comparire davanti al tribunale dei minori di Catania solo poche ore prima dell'udienza, mentre si trovava a Niscemi, ove presta servizio di polizia municipale e quindi lontano dal luogo di residenza e impossibilitato a raccogliere elementi di prova in suo favore; mentre tra i documenti esibiti dal coniuge figurano una residenza fittizia in Belgio, insieme a documenti di soggiorno provvisorio per il marito e la figlia, in luogo degli inesistenti certificati di residenza;

appare inoltre evidente come il Tribunale dei minori di Catania abbia completamente ignorato la sentenza di affidamento emessa dal Tribunale di Siracusa, costringendo il signor Marino a consegnare la figlia alla madre, che dall'8 gennaio di quest'anno ha fatto perdere ogni traccia —:

quali iniziative intendano intraprendere per verificare ogni eventuale responsabilità nell'incredibile ennesimo episodio di giustizia negata e per riportare la vicenda dentro i canoni del rispetto del diritto, offrendo al signor Marino la possibilità di riavere la propria figlia, sottrattagli dal coniuge in virtù di una legge palesemente inadeguata e, comunque, certamente mal applicata. (5-07921)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è opportuno acquisire elementi di valutazione circa il complesso della spesa per interventi di ricostruzione a seguito dei terremoti negli ultimi decenni —:

se non ritenga di far conoscere il totale delle assegnazioni di fondi per gli eventi sismici, distintamente per ogni zona:

- a) Valle del Belice — gennaio 1968;
 - b) Friuli-Venezia Giulia — 1976;
 - c) Campania e Basilicata — 1980-81;
 - d) Marche e Umbria — 1997.
- (5-07922)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni culturali.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 31 del 31 maggio 2000 la giunta municipale di Cosoleto (Reggio Calabria) ha deliberato la demolizione di un antico rudere, noto come il « Palazzotto », costruito intorno al 1783, sito nel centro storico di quel comune;

il « Palazzotto », antica casa nobiliare della famiglia Leale, pur essendo ormai ridotto a rudere per l'incuria degli uomini più che dall'ingiuria del tempo che inesorabilmente passa, per l'intrinseco valore storico-tradizionale, ha tutte le caratteristiche di un bene culturale tutelato, pertanto, dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

la minoranza in consiglio comunale, appena venuta a conoscenza della volontà demolitoria dell'amministrazione comunale, in data 5 giugno 2000, al fine di evitare la demolizione del « Palazzotto », ha chiesto l'urgente intervento della sovrintendenza per i beni artistici, storici ed architettonici di Cosenza e dei carabinieri della locale stazione;

nonostante ciò, il successivo 7 giugno i novelli barbari, « armati » di ruspe, hanno iniziato l'opera di demolizione del « Palazzotto », che sarebbe stato completamente

abbattuto se il capogruppo della minoranza, Francesco Leonello, piazzandosi dinnanzi alla ruspa, non avesse fisicamente impedito il completarsi dello scempio;

a seguito della coraggiosa azione del capogruppo Leonello, che, peraltro, prima della disperata iniziativa a difesa del « Palazzotto » aveva diffidato il sindaco ad astenersi dalla « prosecuzione dell'attività volta alla distruzione del fabbricato » ed allertato il comandante della locale stazione carabinieri, il residuo rudere è stato posto sotto sequestro da carabinieri della stazione di Cosoleto —:

quali urgentissime iniziative si intendano adottare per impedire la demolizione del « Palazzotto » di Cosoleto (Reggio Calabria) casa nobiliare del XVIII secolo, di indiscutibile valore storico-tradizionale;

se il Ministero abbia concesso l'autorizzazione a demolire così come previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e, in difetto, quali azioni si intendano intraprendere nei confronti dell'amministrazione comunale di Cosoleto;

se il « Palazzotto » di Cosoleto rientri tra gli elenchi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e, in caso contrario se non si ritenga urgente avviare il procedimento di dichiarazione quale bene di interesse particolarmente importante di cui al successivo articolo 7 dello stesso decreto legislativo;

se non si ritenga opportuno ed urgente, invece di demolire, finanziare i lavori per il totale recupero del « Palazzotto », un bene culturale che per gli abitanti di Cosoleto è storia, tradizioni e radici.

(5-07923)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LEONE DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto è militante del Partito Socialista;